

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di febbraio, l'Amministratore Unico dell'Azienda, Avv. Lucrezia Guida, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, assistita dal Direttore F.F. dott. Francesco D'Onofrio, con funzioni anche di Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 0015/2023 DEL 28/02/2023

OGGETTO: Approvazione Registro generale delle attività del trattamento dei dati personali di cui all'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Il Responsabile del Procedimento: Michele Salvatore Bianco _____

Il Direttore F.F. dott. Francesco D'Onofrio: parere di regolarità tecnica favorevole _____

Il Direttore F.F. dott. Francesco D'Onofrio: parere di legittimità favorevole _____

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la pratica predisposta dall'Unità Operativa Sistema Informativo Aziendale e Transizione Digitale;

Considerato che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;

Dato atto che il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato il 27 aprile 2016 il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), il quale è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;

Tenuto conto, altresì, che in data 10 agosto 2018 è stato approvato il D.Lgs. n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, entrato in vigore il 19 settembre 2018, che ha modificato il Codice della Privacy D.Lgs. n. 196/2003;

Visto l'Art. 30 del GDPR n. 679/2016, rubricato “Registri delle attività di trattamento” che testualmente recita:

“1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

- a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo.

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10”;

Considerato che l'adozione di obiettivi strategici in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali deve costituire oggetto di recepimento e conseguente declinazione nei vari documenti di programmazione strategico-gestionale dell'Ente;

Considerato che la disciplina europea impone l'adozione di misure e tecniche organizzative adeguate e riconferma la necessità di utilizzare il Registro generale delle attività di trattamento, attraverso il quale l'interessato può apprendere l'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo, anche al fine dell'esercizio dei diritti nei confronti del titolare del trattamento;

Dato atto che il registro delle attività di trattamento:

- è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall'art. 30 del RGPD) relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare e, se nominato, dal responsabile del trattamento;

- costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, in quanto strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno della propria organizzazione, indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tali attività,
- deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.
- è un documento di censimento e analisi dei trattamenti effettuati dal titolare o responsabile. In quanto tale, il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato poiché il suo contenuto deve sempre corrispondere all'effettività dei trattamenti posti in essere. Qualsiasi cambiamento, in particolare in ordine alle modalità, finalità, categorie di dati, categorie di interessati, deve essere immediatamente inserito nel Registro, dando conto delle modifiche sopravvenute;
- può essere compilato sia in formato cartaceo che elettronico ma deve in ogni caso recare, in maniera verificabile, la data della sua prima istituzione (o la data della prima creazione di ogni singola scheda per tipologia di trattamento) unitamente a quella dell'ultimo aggiornamento;

Visto il Registro generale in esame che:

- è redatto in formato elettronico;
- individua quale titolare l'Ente;
- individua quale rappresentante del titolare del trattamento dei dati il Legale rappresentante pro tempore;
- individua i trattamenti con tutte le informazioni richieste dall'art. 30, commi 1 e 2 GDPR;

Ritenuto che il Registro generale è conforme alle disposizioni dell'art. 30 del GDPR;

Considerato che il Registro generale è soggetto a costante aggiornamento;

Dato atto che in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Dato atto che il presente procedimento e il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) a rischio medio, e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento sistema controlli interni ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) in relazione alla gestione del procedimento;

Dato atto, altresì, che in relazione al presente provvedimento, risultano assolti gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012, così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) della stazione appaltante;

Visti:

- D.Lgs. n. 267/2000;
- Legge n. 241/1990;
- D.Lgs. n. 196/2003;
- Legge n. 190/2012;
- D.Lgs. n. 33/2013;
- Regolamento (UE) n. 679/2016;
- Dichiarazioni del gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati (WP29) - 14/EN;
- Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida sul diritto alla "portabilità dei dati" - WP242 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in rapporto a uno specifico titolare o responsabile del trattamento - WP244 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679 - WP248 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 4 aprile 2017;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di applicazione e definizione delle sanzioni amministrative - WP253 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di processi decisionali automatizzati e pro lazione - WP251 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di notifica delle violazioni di dati personali (data breach notification) - WP250 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
- Parere del WP29 sulla limitazione della finalità - 13/EN WP 203;

- Statuto Comunale;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Regolamento sul trattamento dei dati sensibili;
- Codice di comportamento interno dell'Ente;
- Circolari e direttive del RPCT;

Visto il parere favorevole espresso da Direttore F.F. dott. Francesco D'Onofrio, in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente Atto;

DELIBERA

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dare atto che il Titolare del trattamento dei dati è l'Ente;
2. di dare atto che il rappresentante del titolare del trattamento dei dati è il Legale rappresentante pro tempore;
3. di dare atto che il titolare ha elaborato il Registro generale delle attività di trattamento conforme all'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR);
4. di approvare il Registro generale delle attività di trattamento alla data della adozione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il Registro generale è soggetto a costante aggiornamento;
6. di rinviare a ulteriori provvedimenti l'approvazione delle successive versioni di aggiornamento del Registro generale;
7. di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di propria competenza, ai Dirigenti e ai Responsabili di Posizione Organizzativa;
8. di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento del Registro generale in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
9. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale con pubblicazione all'Albo Pretorio;
10. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "Altri contenuti" sezione di secondo livello "Privacy", fermo restando che per motivi di riservatezza il registro non è oggetto di pubblicazione, ma conservato su supporto digitale, garantendo comunque agli interessati l'esercizio dei diritti nei confronti del titolare del trattamento.

IL DIRETTORE F.F.
(dott. Francesco D'Onofrio)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Lucrezia Guida)

La presente Deliberazione n° 0015/2023 del 28/02/2023 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web di Matera (www.atermatera.it) dal 28/02/2023 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, lì 28/02/2023

Il Responsabile della P.O. AA.GG.
Dott.ssa Annalisa Chiara Giordano